

## REGOLAMENTO (UE) 2018/1719 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

**che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e le risorse per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce disposizioni comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e d'investimento europei.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ha modificato il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda, tra l'altro, le risorse destinate alla coesione economica, sociale e territoriale.
- (3) Il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 <sup>(4)</sup> ha modificato la programmazione finanziaria per quanto riguarda l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG»), aumentando gli stanziamenti d'impegno per la dotazione specifica destinata all'IOG di 116,7 milioni di EUR a prezzi correnti e portando l'importo globale degli stanziamenti d'impegno destinati all'IOG per il 2018 a 350 milioni di EUR a prezzi correnti.
- (4) È necessario rivedere al ribasso l'importo degli stanziamenti d'impegno per il 2020 al fine di tenere conto dell'anticipo del 2018. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (5) Quando l'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2305, alcuni dati finanziari indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di quest'ultimo regolamento erano errati. Tali dati finanziari dovrebbero essere sostituiti dai dati corretti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (6) Considerata l'urgenza di modificare i programmi di sostegno all'IOG, è opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (7) Vista l'urgente necessità di modificare i programmi a sostegno dell'IOG, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 novembre 2018.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea (GU L 335 del 15.12.2017, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 57 del 28.2.2018.

